



Comune di
Osnago

REGOLAMENTI COMUNALI

**FUNZIONE ASSOCIATA AREA TRIBUTARIA
COMUNI DI LOMAGNA E OSNAGO**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 21.02.2020



**UN COMUNE
PUNTO DI RIFERIMENTO**

INFO: COMUNE DI OSNAGO

Viale Rimembranze, 3 | T 039 95299.1 | F 039 9529926

E-mail: comune@osnago.net | www.osnago.net

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	p. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione e tariffe	p. 3
Art. 3 - Classificazione del Comune	p. 3
Art. 4 - Zone di categoria speciale	p. 3

CAPO II - PUBBLICITÀ

Art. 5 - Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico	p. 4
Art. 6 - Soggetto passivo	p. 5
Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta	p. 5
Art. 8 - Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta	p. 5
Art. 9 - Pubblicità luminosa o illuminata	p. 6
Art. 10 - Dichiarazione d'imposta	p. 6
Art. 11 - Pagamento dell'imposta	p. 7
Art. 12 - Rettifica e accertamento d'ufficio	p. 7
Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	p. 8
Art. 14 - Rimborsi	p. 8
Art. 15 - Procedimento esecutivo	p. 8

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 16 - Servizio delle pubbliche affissioni	p. 9
Art. 17 - Diritto sulle pubbliche affissioni	p. 9
Art. 18 - Maggiorazione della tariffa	p. 9
Art. 19 - Pagamento del diritto	p.10
Art. 20 - Modalità per le pubbliche affissioni	p.10
Art. 21 - Affissioni di urgenza, festive e notturne	p.11
Art. 22 - Procedimento esecutivo	p.12

CAPO IV - SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Art. 23 - Sanzioni tributarie	p.12
-------------------------------	------

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Pubblicità del Regolamento	p.12
Art. 25 - Abrogazione	p.12
Art. 26 - Entrata in vigore	p.12

ALLEGATO 1

	p. 13
--	-------

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Osnago, le modalità di effettuazione della pubblicità, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2
Ambito di applicazione e tariffe

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. La Giunta Municipale delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno le modifiche alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dall'anno successivo. Qualora non modificate entro il predetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 3
Classificazione del Comune

A norma dell'art. 2 del D.L. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Osnago rientra nella V classe impositiva e ne applica le relative tariffe.

Art. 4
Zone di categoria speciale

1. Agli effetti della applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza, in termini di maggior esposizione:

- CATEGORIA SPECIALE
- CATEGORIA NORMALE

Nella definizione della categoria speciale vengono rispettati i limiti fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993 al co. 1:

- La maggiorazione tariffaria applicata alla categoria Speciale non potrà essere superiore al 150% della tariffa della categoria Normale;

e al co. 2:

- La superficie delle località comprese nella Categoria Speciale non può superare il 35% della superficie del Centro Abitato;

- In ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

2. La categoria speciale comprende le seguenti vie e le località da esse delimitate, la cui superficie va intesa per l'intero tratto – in lunghezza - delle corrispondenti strade e per una estensione – in larghezza – di ml 5 dal ciglio stradale destro e sinistro, fatta eccezione per la via Milano/Statale per la quale l'estensione – in larghezza – viene prevista in ml 30 dal ciglio stradale destro e sinistro:

- a) Via Statale
- b) Via Milano
- c) Via Martiri della Liberazione
- d) Via della Marasche
- e) Via Trento
- f) Via Roma
- g) Via Adriano Olivetti
- h) Via Trieste
- i) Viale John Lennon
- j) Via Marconi
- k) Via della Tecnica

CAPO II PUBBLICITÀ

Art. 5

Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico.

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.
Rientrano altresì nel concetto di pubblicità i disegni e le immagini che, anche senza essere accompagnate da scritte, individuano il tipo di prodotto o attività effettuata all'interno dei locali o pertinenze ove l'immagine è collocata.

Art. 6
Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a 5 mq.
7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto si applica separatamente per ognuna di esse.

Art. 8
Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.
3. L'esposizione delle locandine delle ONLUS, negli esercizi commerciali ed in altri luoghi non è soggetta all'imposta di pubblicità ed agli obblighi di cui all'art. 10 del presente regolamento, sempre che nelle medesime locandine non siano presenti sponsor commerciali.

Art. 9
Pubblicità luminosa o illuminata

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.
2. Prevista la maggiorazione nella misura del 100% come da disposizione normativa.

Art. 10
Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario, se il servizio è in appalto, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente Regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore ai 12 mesi.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
5. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
7. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese di gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 11
Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi solari, per la pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, i cui termini di pagamento sono quelli previsti dalla normativa vigente.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o altra modalità prevista dalla normativa vigente.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta anticipatamente in unica soluzione. Qualora però durante l'anno si realizzino aumenti tariffari il relativo conguaglio sull'intera annualità dovrà avvenire entro il 10 dicembre dell'anno stesso.
6. Per la pubblicità annuale, quando l'importo sia superiore a € 1.549,37, la relativa imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, rispettivamente entro:
 - 31 gennaio;
 - 30 aprile;
 - 31 luglio;
 - 10 dicembre, rata quest'ultima con la quale dovrà essere eseguito l'eventuale conguaglio dell'intero anno qualora durante il medesimo anno si siano realizzati aumenti tariffari.

Art. 12
Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Entro i termini di legge dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune, o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo consentito dalle vigenti disposizioni normative, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato a tal fine dal concessionario.

Art. 13

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli in genere è corrisposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, con le modalità della pubblicità ordinaria, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.
2. E' fatto obbligo all'utente di curare che la ricevuta di pagamento, eventualmente anche in copia fotostatica, si trovi sempre in dotazione di ciascun veicolo e sia esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
3. Esenzione art. 13 co. 4bis D Lgs 507/93 – art. 10 L. 448/2002.

Art. 14

Rimborsi

Entro il termine stabilito per legge decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza in ordine alla quale dovrà provvedere, nei termini previsti dalla norma, il Funzionario responsabile dell'imposta o il rappresentante del concessionario.

Art. 15

Procedimento esecutivo

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al DPR 29/9/1973 n. 602 e sue modifiche ed integrazioni, riscossione mediante ruoli o mediante il RD 14.04.1910 n. 639 e sue modifiche ed integrazioni, ingiunzioni.
2. Il relativo ruolo, o altra forma di riscossione coattiva, deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 16

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 140.
3. Il venticinque per cento della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
4. Per la sussistenza della Categoria Speciale devono essere rispettate le condizioni specificatamente indicate dalla vigente disposizione normativa di cui all'art. 4 D. Lgs 507/93 *(la superficie delle località comprese nella Categoria Speciale non può superare il 35% di quella del Centro Abitato; in ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva)*.

Art. 17

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 18

Maggiorazione della tariffa

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del 50%.
2. Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi dal medesimo prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 19 **Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o altra modalità stabilita dalla normativa vigente.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. 20 **Modalità per le pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, purché privi di rigidità propria, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.
3. Il Concessionario deve indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di "SPAZI DISPONIBILI" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.
6. In questi ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune o il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto contemplata dall'art. 22 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.
11. I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati al comma precedente, devono consegnare presso il Comune, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o presso l'ufficio dell'affidatario del servizio il materiale da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale da affiggere deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio e comunque non oltre le ore 16.
12. L'eventuale consegna di materiale da affiggere effettuata dopo i termini previsti dal precedente secondo comma, comporta l'esecuzione dell'affissione secondo le disponibilità logistiche del servizio e, in ogni caso, l'esecuzione non appena possibile fermo restando il rispetto della data di scadenza dell'affissione prevista nella commissione.
13. Non sono consentite: - la variazione o il cambio, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del committente; - lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data e periodo diversi da quelli indicati nella commissione.
Per le fattispecie di cui sopra la commissione deve ritenersi annullata con l'obbligo del committente di corrispondere la metà del diritto dovuto così come sopra previsto dal precedente comma 7.

Art. 21

Affissioni di urgenza, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25.82 per ogni commissione.

Art. 22
Procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

CAPO IV
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Art. 23
Sanzioni tributarie

Per il mancato versamento, l'omessa denuncia o infedele dichiarazione di cui all'art. 10 si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati a norma dell'art. 23 della Legge 7.8.1990 n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 25
Abrogazione

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
2. **E' abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti** sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/1994 e successive modificazioni.

Art. 26
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della Delibera.

ALLEGATO 1

CODICE_COMUNE	DUG	DENOMINAZIONE ANPR
G161	LARGO	ARESE
G161	LARGO	LUIGI GALIMBERTI
G161	PIAZZA	DANTE ALIGHIERI
G161	PIAZZA	DELLA PACE
G161	PIAZZA	DELLA VITTORIA
G161	PIAZZA	JOHANN GUTENBERG
G161	PIAZZA	LORETO
G161	PIAZZA	NAZARIO SAURO
G161	PIAZZA	SANDRO PERTINI
G161	PIAZZA	SANTUARIO
G161	PIAZZA	VITTORIO EMANUELE SECONDO
G161	VIA	ADDA
G161	VIA	ADRIANO OLIVETTI
G161	VIA	ALESSANDRO MANZONI
G161	VIA	ALESSANDRO VOLTA
G161	VIA	ANTONIO MEUCCI
G161	VIA	ANTONIO STOPPANI
G161	VIA	ARCHIMEDE
G161	VIA	BERGAMO
G161	VIA	CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR
G161	VIA	CESARE CANTU'
G161	VIA	CROCEFISSO
G161	VIA	DEI MORELL
G161	VIA	DEI SOLDANI
G161	VIA	DEL COLOMBAIO
G161	VIA	DELLA BRUGHIERA
G161	VIA	DELLA TECNICA
G161	VIA	DELL'ARTIGIANATO
G161	VIA	DELLE MARASCHE
G161	VIA	DELLE ROBINIE
G161	VIA	DELL'INDUSTRIA
G161	VIA	DOSSO NUOVO
G161	VIA	ENRICO FERMI

G161	VIA	EUGENIO MONTALE
G161	VIA	FLAVIO GIOIA
G161	VIA	FRANCESCO ARESE
G161	VIA	FRATELLI KENNEDY
G161	VIA	GAETANO DONIZETTI
G161	VIA	GALILEO GALILEI
G161	VIA	GIACOMO MATTEOTTI
G161	VIA	GIOTTO
G161	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI
G161	VIA	GIUSEPPE MAZZINI
G161	VIA	GIUSEPPE VERDI
G161	VIA	GORIZIA
G161	VIA	GRIGNA
G161	VIA	GUGLIELMO MARCONI
G161	VIA	GUIDO ROSSA
G161	VIA	ILARIA ALPI
G161	VIA	LEONARDO DA VINCI
G161	VIA	LIBERO GRASSI
G161	VIA	LUIGI GALVANI
G161	VIA	MARTIRI DELLA LIBERAZIONE
G161	VIA	MILANO
G161	VIA	NICCOLO' COPERNICO
G161	VIA	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO
G161	VIA	PER LA CA` FRANCA
G161	VIA	PER LE ORANE
G161	VIA	PER LOMAGNA
G161	VIA	PER RONCO
G161	VIA	PER TRECATE
G161	VIA	PER VIGNOLA
G161	VIA	PINAMONTE DE' CAPITANI
G161	VIA	PITAGORA
G161	VIA	PRIMO MAGGIO
G161	VIA PRIVATA	MAGNI
G161	VIA PRIVATA	SPINELLA
G161	VIA	QUATTRO NOVEMBRE
G161	VIA	RESEGONE
G161	VIA	ROMA
G161	VIA	SAN CARLO
G161	VIA	SANT'ANNA

G161	VIA	STATALE
G161	VIA	TESSITURA
G161	VIA	TOMMASO EDISON
G161	VIA	TRENTO
G161	VIA	TRIESTE
G161	VIA	VENTI SETTEMBRE
G161	VIA	VENTICINQUE APRILE
G161	VIA	VINCENZO BELLINI
G161	VIA	VITTORIO VENETO
G161	VIALE	DELLE RIMEMBRANZE
G161	VIALE	JOHN LENNON
G161	VIALE	LIBERTA'
G161	VICOLO	DEGLI ALPINI
G161	VICOLO	PADRE DAVID MARIA TUROLDI
G161	VIA	DEL COMUNE